

Compenso ai curatori: le tariffe

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

Premessa

Più volte abbiamo analizzato la questione dei compensi liquidati ai curatori fallimentari per le loro prestazioni¹. La media nazionale fa emergere un dato sconcertante: meno di 100 euro al mese come compenso medio per ogni procedura fallimentare. D'accordo che si tratta di media, d'accordo che i fallimenti in Italia durano circa 8 anni, come media, ma è comunque di tutta evidenza come si tratti di un compenso inadeguato alla responsabilità e alle competenze richieste al curatore fallimentare, e oggi ancora di più. Quella del curatore fallimentare è una attività interessante, varia, ma piena di responsabilità, di problematiche; è un'attività che necessita di competenze variegate.

Esaminiamo brevemente le disposizioni che determinano il compenso liquidato ai curatori (D.M. del 28 luglio 1992 n.570, pubblicato in G.U. n.54 del 6 marzo 1993), disposizioni che hanno quasi un ventennio.

La tariffa, come è noto, prevede una percentuale sull'attivo compresa tra un minimo ed un massimo, a scaglioni; a tale importo va aggiunta una limitata integrazione sul passivo ammesso.



D.M.267 del 17.04.1987	
<p>Criteria ai quali fare riferimento:</p>	<p>ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario, ridotti alla metà. Per il commissario giudiziale dell'amministrazione controllata si aggiungevano i compensi calcolati sull'ammontare dei ricavi lordi e sugli utili netti nei casi di gestione.</p>
<p>Innovazioni:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • riferimento ai valori di inventario nel calcolo del compenso. Ciò consente di liquidare quest'ultimo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione; • obbligatorietà della percentuale sul passivo; • possibilità di disporre di acconti sul compenso tenendo in considerazione i risultati ottenuti e l'attività prestata.
<p>Lacune</p>	<ul style="list-style-type: none"> • non erano previste le modalità di determinazione del compenso nel caso in cui il commissario giudiziale fosse cessato prima della conclusione del procedimento (ci si doveva ancora riferire a quanto stabilito per il curatore); • non estendeva al commissario rimborso forfettario previsto per il curatore, delle spese generali in ragione del 5% sul compenso.

Il compenso per importi superiori ad euro 1.549.370,70 di attivo realizzato è stabilito fino allo 0,9%, per cui potrebbe essere anche pari a zero (e si tratta di casi accaduti). La tariffa non prevedeva nemmeno l'erogazione di acconti. A ciò ha peraltro provveduto, in parte, il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5 ove all'art. 39 viene fatto un generico riferimento all'erogazione di acconti, senza peraltro stabilirne le modalità di erogazione. Fino alla sentenza della Corte Costituzionale, che a breve commenteremo, il curatore, in presenza di fallimenti chiusi per insussistenza di attivo, nemmeno riceveva un compenso. La attuale tariffa, come detto, oltre ad essere inadeguata, è anche del tutto rozza. Un giusto compenso per l'attività svolta dal curatore non dovrebbe essere basato su semplici percentuali, ma dovrebbe tenere specifico conto delle varie attività svolte dal curatore: cessione dei beni mobili ed immobili, incasso di crediti, transazioni, avvio e gestione di cause attive e passive, azioni revocatorie e di responsabilità. La semplice graduazione delle percentuali da parte del giudice è appunto strumento eccessivamente rozzo.

L'integrazione calcolata sul passivo, poi, dovreb-

be tra l'altro considerare i crediti insinuati, e non solo quelli ammessi. Un credito respinto, ai fini della tariffa, è come se non vi fosse; ed è esperienza comune riscontrare che per respingere un credito è necessario analizzarlo bene, fors'anche meglio di un credito poi ammesso.

Compensi per attività similari

Appare interessante analizzare le tariffe per attività per certi versi similari a quella del curatore fallimentare; in questi casi le tariffe applicate risultano invece più adeguate alle effettive prestazioni.

– Fino al 1987 si riscontrava un vuoto dispositivo, e nessun decreto ministeriale aveva mai regolato la liquidazione del compenso del commissario, interessandosi solamente alla figura del curatore. Si applicavano le tariffe previste per i curatori fallimentari adattate alla natura dell'attività svolta dai commissari giudiziali, applicate in modo differente a seconda del Tribunale competente.

SEGUE A PAGINA 4

¹ www.studiorebecca.it sezione diritto fallimentare:

-G. REBECCA, L. FABRELLO, *Tariffe inadeguate per i compensi dei curatori fallimentari* ne "Diritto e Pratica del Fallimento", n. 7 - 2 maggio 2006.

-G. REBECCA, L. FABRELLO, *I compensi dei curatori fallimentari* ne "Il Commercialista Veneto", N. 170 - marzo / aprile 2006.

-G. REBECCA, P. BARETTA, *Curatori fallimentari: meno di 100 euro al mese* ne "Il Commercialista Veneto" N. 175 - gennaio/febbraio 2007.

-G. REBECCA, P. BARETTA, *Indagine ISTAT sui fallimenti - Numero procedure, durata e compensi ai curatori fallimentari* ne "Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali", N. 3-4 - maggio/agosto 2007.

-G. REBECCA, D. LAICO, *Curatori fallimentari: sempre meno di 100 euro al mese* ne "Il Commercialista Veneto", N. 180 - novembre/dicembre 2007

-G. REBECCA, D. LAICO, *Indagine ISTAT sui fallimenti - anno 2005. Numero e durata delle procedure concorsuali. I compensi ai curatori fallimentari* ne "Il Diritto fallimentare e delle società commerciali", N. 2 - marzo/aprile 2008.

-G. REBECCA, P. ZOCCA, *Curatori fallimentari: i compensi. 100 euro al mese possono bastare?* ne "Il Commercialista Veneto" n. 185 - settembre/ottobre 2008.

-G. REBECCA, P. ZOCCA, *Fallimenti. Indagine ISTAT 2006: numeri, durata, dati medi per procedura, compensi dei curatori* ne "Il Diritto fallimentare e delle società commerciali", Annata LXXXIII, n.6 - Novembre/Dicembre 2008.

-G. REBECCA, E. PILLON, *Fallimenti - Indagine ISTAT 2007 - Numeri, durata, dati medi per procedura, compensi dei curatori* ne portale IL CASO.it, Sezione II - Dottrina, opinioni e interventi, documento n. 185/2009; e ne "Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali" Annata LXXXIV, n.6 - Novembre/Dicembre 2009.



Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Main body of faint, illegible text in the center of the page.

Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.